



# AGENZIA DELLE ENTRATE: AGGIORNATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE - PROROGA PERIODO TRANSITORIO CESSIONI MULTIPLE - PROROGA TERMINI PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

Posted on 4 Febbraio 2022



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con [comunicato stampa del 3 febbraio 2022](#), di aver proceduto all'**aggiornamento del canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi** in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, **operativo dalla giornata di oggi (4 febbraio 2022)**.

### **Aggiornato il modello di comunicazione dell'opzione**

Nella stessa giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate, con [Provvedimento prot. n. 35873/2022 del 3 febbraio u.s.](#), ha, dunque, approvato il **nuovo Modello di Comunicazione dell'opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura** per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, [in vigore dal 1° gennaio 2022](#)) e dal decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022, [in vigore dal 27 gennaio 2022](#)), quest'ultimo in corso di conversione in legge.

Si ricorda che:

- la **legge di Bilancio 2022**, nel fare proprie le disposizioni già contenute nel D.L. 157/2021 (cd. Decreto Antifrode), ha inoltre previsto l'esclusione dagli obblighi di acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36) per:
- le opere già classificate come attività di **edilizia libera** di cui all'art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;
- gli **interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro** eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione** per gli interventi agevolati dal cd. **Bonus facciate**.
- il **Decreto sostegni ter**, introducendo una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, in funzione antifrode, con l'art. 28 ha previsto che:
- il **credito d'imposta generato** da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, **diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti** (comprese banche ed intermediari finanziari) ai quali, **quindi, spetta solo l'utilizzo in compensazione** dello stesso e **non più la possibilità di ulteriore cessione**;
- i **crediti d'imposta**, già **oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022**, **possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- sono **nulli tutti i contratti di cessione stipulati in violazione delle predette disposizioni**.

### **Cessioni multiple dei crediti proroga del periodo transitorio**

All'interno del comunicato di cui sopra, l'Agenzia rende noto, inoltre, la pubblicazione di due nuove [FAQ](#) (aggiornate al 3 febbraio 2022) dove preannuncia, *"considerati i tempi tecnici necessari per*

*adeguare il software che consente la trasmissione telematica della comunicazione*", una **proroga di 10 giorni, dal 7 al 16 febbraio 2022** (ossia prima del 17 febbraio), **del termine previsto per la disciplina transitoria dall'art. 28 co. 2 del Decreto Sostegni-ter**, successivamente al quale è possibile cedere i crediti d'imposta una volta soltanto.

Si precisa, pur tuttavia, che tale proroga sarà oggetto di un successivo provvedimento, di prossima emanazione, del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.

### **Proroga dei termini per la cessione e lo sconto in fattura**

Sempre nel comunicato, si legge che, *"considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni"*, viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la **comunicazione delle opzioni potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo**.

